

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1966

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ARIOSTO**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria (<i>Approvato dal Senato</i>) (3109)	1075
PRESIDENTE	1075, 1079, 1085
BERLINGUER LUIGI	1078
FRANCESCHINI	1075, 1078, 1081
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	1078 1082
MAGRÌ, <i>Relatore</i>	1079, 1081

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria (Approvato dal Senato) (3109).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria », n. 3109.

Prosegue la discussione generale.

FRANCESCHINI. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame presenta una complessa ma omogenea serie di ispirazioni, di orientamenti. Direi che un primo precedente si può ravvisare nella proposta di legge del senatore Fortunati del 1960, alla quale va riconosciuto il merito di aver posto per la prima volta il problema dei professori aggregati.

Più importante, per un certo aspetto, è la esigenza che si è manifestata durante la discussione della legge n. 1073, allorché da ogni parte fu avanzata l'istanza di un rapido ampliamento dei ruoli universitari. Si parlò, in quella occasione, di sdoppiamento di cattedre; si portò una precisa documentazione sulle dimensioni di sviluppo che presentava — e che presenta tuttora — l'afflusso degli studenti: felice afflusso che, senza fare dell'Università una Università di massa (come è stato esageratamente detto), ne fa un'Università aperta a tutti, ciò che indubbiamente costituisce la base di fecondi sviluppi.

Un altro filone di ispirazione e di orientamento molto importante è quello dato dalla Commissione di riforma, presieduta dall'onorevole Ermimi, la quale, nel quadro di un contesto più ampio di idee è di impostazioni, concepì l'istituzione di professori aggregati come fattore di sviluppo ordinato dell'Università. La Commissione stessa pose l'accento sulla esigenza di uno sviluppo più regolato ed impegnato della scuola.

Lo stesso disegno di legge di modifica delle norme universitarie, che noi stiamo in questi giorni discutendo, offre la possibilità oggettiva dell'impiego del professore aggregato, che può essere impegnato negli istituti aggregati. Possibilità queste che sono superate dal disegno di legge di cui ci stiamo occupando, in quanto esso prevede per il professore aggregato un ben più ampio quadro di impieghi.

Il Consiglio Superiore ha anch'esso espresso, conformemente all'opinione generale, un giudizio che è servito a dare una base di maggiore certezza alla discussione che si è svolta al Senato.

Infine vi è la pregevole presentazione illustrativa che accompagna nello stampato del Senato il disegno di legge. Una presentazione sobria, precisa, la quale ha il merito di individuare le varie istanze, di coordinarle, e di sbizzare assai bene la nuova figura del professore aggregato, il quale deve svolgere il proprio insegnamento presso le scuole di perfezionamento e i corsi di specializzazione (e potremo aggiungere i corsi per il dottorato di ricerca), ed ha una autonomia didattica e di ricerca fruendo anche degli stanziamenti che all'uopo sono stati destinati.

Su queste basi si impostò la discussione del Senato, discussione che è stata molto ampia e molto seria, e che, osservata nei suoi risultati, ci fornisce la più ampia garanzia che nulla è stato dimenticato.

Sia in Commissione, sia nelle molte sedute in Assemblea, il disegno di legge ha subito, al Senato, alcune modificazioni rispetto al primitivo testo del 1964, senza che ciò tuttavia abbia alterato lo spirito del disegno di legge governativo, e anche, in notevole parte, la lettera stessa del testo. Gli emendamenti approvati lo hanno ampliato, migliorato e precisato nell'interesse sia della scuola, sia della stessa categoria, che si sta per costituire, dei professori aggregati.

Nel testo che abbiamo sott'occhio, come del resto anche in parte nel testo primitivo presentato dal Governo, risultano anche integrate, e direi superate, le disposizioni della proposta di legge Fortunati; integrate perché lo attuale disegno di legge tiene largamente conto dei suggerimenti impliciti nella prima proposta Fortunati del 1960; superata, in quanto non si accoglie la restrizione della figura del professore aggregato come professore di istituti universitari, ma si inserisce questo nuovo docente e ricercatore nel molto più ampio

contesto delle Facoltà universitarie. È forse questa la più rimarchevole modificazione apportata alla proposta Fortunati.

Ora, la discussione che noi abbiamo già iniziato sul progetto di legge di riforma universitaria, determina una fortunata combinazione, una simultaneità assai utile, che giova ad illuminare molti concetti del disegno di legge n. 3109.

Questa intrinseca connessione fra i due disegni di legge è innegabile, ed è stata rilevata anche dal Relatore della VI Commissione del Senato, senatore Giardina.

È chiaro che il fatto di esaminare quasi congiuntamente tutti e due i disegni di legge, ci consente di inquadrare il disegno di legge sui professori aggregati nel progetto più ampio di riforma universitaria. In via teorica, sarebbe forse più utile, dal punto di vista metodologico, approvare il disegno di legge sui professori aggregati dopo aver approvato il disegno di legge relativo alla modifica dell'ordinamento universitario di cui esso in fondo è un capitolo.

Credo, peraltro, che la Camera preferisca, dato il lavoro molto serio già compiuto dal Senato — e mi permetto di insistere su questo punto — lasciare che il disegno di legge sugli aggregati segua il suo destino di naturale adattamento alla successiva e più generale legge sulla riforma universitaria. Ritengo che la Commissione, cioè, non voglia emendare profondamente il disegno di legge, penso, anzi, che lo voglia lasciare il più possibile così come è, dal momento che esso presenta elementi di netta pertinenza con la riforma universitaria.

Per mia parte debbo osservare che, nella discussione svoltasi al Senato, il testo al nostro esame ha ottenuto più consensi che dissensi. Si vede che il momento è maturo, poiché in tale testo confluiscono un po' tutte le opinioni dei gruppi parlamentari del Senato. Il momento è maturo — dico — per elaborare nel suo complesso, con calma e con una certa responsabile sollecitudine, i vari disegni che interessano lo sviluppo universitario.

La relazione Giardina è molto ampia ed esauriente. Il testo proposto dalla Commissione non ha subito, in Assemblea, modificazioni di grande rilievo. Sono stati approvati alcuni emendamenti (in parte proposti dal Governo stesso), ma nel complesso il testo finale è quello trasmesso dalla Commissione. Il gruppo del M.S.I. ha dato voto negativo. Esso, però, è stato un voto polemico, non tanto nei confronti del testo, quanto rispetto alla sua

collocazione fuori da un quadro generale, che, peraltro, abbiamo tutti sott'occhio, il quadro della riforma universitaria. Si è trattato, dunque, di voto polemico generale, di un atteggiamento; ma non si può dire, che vi sia stato dissenso sui singoli articoli.

Così pure, l'astensione del gruppo comunista al Senato non ha significato — esplicitamente — dissenso circa le singole norme. È stata espressione, piuttosto, di un dissenso sul disegno di legge relativo alla riforma universitaria, che il gruppo comunista aveva preventivamente esaminato. Anche in questo caso, quindi, ed in modo più esplicito, non possiamo parlare di dissensi sostanziali nei confronti del provvedimento al nostro esame.

Democratici cristiani, socialisti ed anche socialisti di unità proletaria, hanno approvato invece, con vivi elogi e con vivo impegno, la impostazione e gli articoli della legge.

La posizione del partito liberale è stata una posizione un po' critica qua e là, che non si è però riassunta in un atteggiamento negativo di fondo.

Ho detto tutto questo perché è molto importante, onorevoli colleghi, che da parte nostra si valutino il lavoro compiuto e gli accordi raggiunti nell'altro ramo del Parlamento. Dinanzi ad un tale esito, in complesso pienamente favorevole, si può senz'altro, a mio avviso, procedere contemporaneamente nell'esame di questo disegno di legge e di quello concernente le modifiche dell'ordinamento universitario, senza attendere cioè che quest'ultimo sia stato discusso ed approvato.

La figura del professore aggregato, sia nel testo originario che in quello che abbiamo dinanzi ai nostri occhi, è stata concepita (e ciò dico in risposta a talune critiche affiorate non tanto in seno alle Commissioni parlamentari, quanto fuori del Parlamento) non, come quella, per dir così, di un professore di ricalzo, di un professore in seconda, di un professore — come è stato scherzosamente detto — di serie « B ». È stata invece concepita come la figura di uno scienziato che si aggiunge a quella di altri scienziati, come la figura di un coadiutore, necessario allo sviluppo della vita universitaria, come testimonia l'esperienza di molti paesi. Vi sono alcune università americane che per ogni 4 o 5 alunni hanno, non solo un assistente, ma anche un professore, che si situa tra l'*agregé* francese ed il coadiutore.

La figura del professore aggregato è una figura di scienziato e insieme una figura an-

che di docente. È chiaro che ogni professore aggregato dovrà diventare professore di ruolo, quando che sia. Si tratta di una tappa notevolissima ed importante nella carriera universitaria.

Oggi, se noi dovessimo bandire dei concorsi per professori di ruolo, questi concorsi andrebbero in buona parte deserti (ce lo siamo detto più volte). Con l'istituzione del ruolo dei professori aggregati, si potranno bandire dei concorsi, invece, che saranno vinti da persone all'altezza del compito e degne, domani, di aspirare alla cattedra ordinaria. Quindi — mi piace ripetere qui una frase che si trova nel testo della proposta Fortunati — si concepisce il professore aggregato come un professore giovane, che deve ancora perfezionarsi e che quindi va aiutato.

I migliori assistenti saranno i professori aggregati, e lo saranno gli stessi liberi docenti quando non abbiano aspirazioni diverse e, naturalmente, anche gli incaricati.

Una novità interessante è costituita dalla possibile partecipazione alla vita universitaria dei professori di scuola secondaria superiore, perché anche per questo è aperto il concorso per professore aggregato. Noi sappiamo che se non moltissimi oggi, molti ieri, dei professori di liceo, di istituti tecnici, eccetera, erano veri specialisti, autori di pregevolissimi testi. Ricordo Zenoni, il mio vecchio professore di greco e di latino. In tal modo, si viene a creare un ponte che contribuirà a togliere una certa rivalità tra il mondo universitario e il mondo della scuola media superiore. Così pure è una novità importante la possibilità di inserimento offerta ai ricercatori liberi.

A mio giudizio, invece, i ternati (coloro cioè che sono entrati in terna in un concorso per cattedra universitaria) non dovrebbero essere sottoposti ad un ulteriore concorso: essi sono già virtualmente professori universitari.

L'onorevole Codignola si è chiesto: il professore aggregato è una figura che si aggiunge a quelle che già esistono nel mondo accademico, o è destinato a sostituire progressivamente il professore incaricato? Risponderei all'amico Codignola: né l'una né l'altra, perché sostanzialmente, nello sviluppo universitario, non si può dire per legge se il professore aggregato sostituirà l'incaricato o non lo sostituirà. Certo, il professore aggregato non è un incaricato eccezionale e l'eccezionalità è sempre un po' l'atmosfera in cui vivono

gli incaricati universitari: contigenza ed eccezionalità. Non è un eccezionale, quindi; è un collaboratore permanente e stabile nel seno dell'Università, nel seno della Facoltà: collaboratore didattico, collaboratore scientifico. Una lunghissima discussione al Senato non ha portato certo a considerare interferenti questi due termini. Non si può concepire una prevalenza dello scientifico sul didattico, o del didattico sullo scientifico. L'Università, infatti, è proprio il luogo ideale dove il didattico e lo scientifico si devono sintetizzare in un'armonia feconda.

Non occorre sopprimere la funzione dell'incaricato. Certamente, questa funzione andrà diminuendo; l'incaricato andrà sempre più a costituire possibilità solo marginali, solo esterne, solo relative a materie che possono di volta in volta — e questo è utile — presentarsi nello sviluppo delle scienze e delle tecniche, direi più ancorà delle tecniche che delle scienze. Se ne andrà da sé. In fondo, questa figura dell'incaricato, come *agregè*, come *associated professor*, non è figura ben delineata nella nostra legislazione; è una figura provvisoria senz'altro.

Il professore aggregato, invece, è una figura ben determinata che deve costituire la foce normale del dottorato di ricerca, e deve avere, a sua volta, il proprio sbocco nella cattedra universitaria. Gli stessi assistenti, che insieme a compiti di coadiuvazione svolgono una funzione di ricerca, potranno partecipare al concorso per il posto di professore aggregato.

Quanto alla libera docenza, certamente essa non è destinata ad essere assorbita dall'istituzione degli aggregati. La libera docenza può essere congiunta con l'incarico, ma da questo rimane sempre qualcosa di diverso: è un titolo, per dir così, esterno e di natura privata, è il riconoscimento pubblico, se si vuole, di una abilità che non costituisce alcun grado nella carriera e nell'ordine universitario.

Io non mi preoccuperei, come invece hanno fatto molti interessati, di stabilire se il libero docente sia al di sotto o al di sopra del professore aggregato. Si tratta di due cose nettamente diverse. L'aggregato ha una funzione interna, propria dell'Università insieme col professore di ruolo e con gli assistenti, sia pure a diversi livelli. Invece, il libero docente, anche se incaricato, è sempre un qualcosa di parallelo e di esterno. Giustamente il Ministro — ho colto questa sua af-

fermazione al Senato — parla dell'aggregato come di uno sbocco necessario agli studi interni dell'Università, in modo particolare per quanto attiene agli assistenti. E questo è senz'altro esatto, a mio avviso. Può rappresentare uno sbocco, un incentivo, una prova per un eventuale sdoppiamento di cattedra. Prima di sdoppiare una cattedra, cioè, si può affidarla, per un certo numero di anni, ad un aggregato. Il che potrebbe rappresentare una esperienza assai utile all'Università.

BERLINGUER LUIGI. Esperienza che è già in corso.

FRANCESCHINI. Anche. In ogni caso il professore aggregato è figura elastica, che si presta benissimo a questa possibilità di utilizzazione multiforme.

Certo sarà necessario spostare la data di entrata in vigore della legge al 1966...

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. No, altrimenti non si potrebbero indire i concorsi.

FRANCESCHINI. Comunque, cade a taglio, il problema delle date scolastiche. Perché non contemperare, onorevole Ministro, le esigenze di bilancio con le altre esigenze, facendo finire l'anno scolastico col 31 dicembre? Sarebbe questa ottima cosa, che consentirebbe delle soste trimestrali o quadrimestrali e aprirebbe possibilità più ampie.

Tornando al nostro disegno di legge, l'articolo 2, che è articolo fondamentale, concepisce il professore aggregato come figura elastica, concedendo ad essa una serie di possibilità di sviluppo, quanto mai interessanti. In questo senso, il testo che abbiamo dinanzi, ha ampliato notevolmente quello governativo. Vi sono insegnamenti normali, vi sono insegnamenti di incarico, insegnamenti per i corsi di diploma, per i corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca.

La gamma delle utilizzazioni è quindi molto larga. È per questo che io condivido la impostazione che fa del professore aggregato un appartenente alla Facoltà. E al Consiglio di facoltà l'aggregato partecipa a pieno titolo, tranne, soltanto, che per le questioni concernenti i professori di ruolo.

E qui si trova affermato un principio sul quale ha particolarmente insistito il collega Berlinguer, cioè quello della democraticità. Certo, nella scuola, è questo un termine che bisogna saper intendere, perché sarebbe strano concepire il rapporto tra maestro e discepolo secondo schemi politici o sindacali. Il

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1966

rapporto maestro, discepolo supera ed assorbe, direi nella sua serietà, ogni altro rapporto.

È curioso che si parli talvolta di scioperi scolastici. Tuttalpiù, si tratta, starei per dire, di serrate, dal momento che i datori di lavoro sono proprio gli studenti: sono questi ultimi che danno lavoro agli insegnanti.

Comunque, la sostanza del problema è che la democrazia, in materia scolastica, va intesa nel senso di piena partecipazione, di elasticità interna, di colleganza. E questa è realizzata nel disegno di legge. Il senatore Giardina ha insistito sulla fecondità della presente crisi di sviluppo, che è oggetto di critiche da parte di molti, ma che, in sostanza, è espressione di un vivo fermento, che chiede nuove istituzioni e sbocchi. Giustamente, quindi, anche il Ministro ha posto in rilievo la grande opportunità di inserire nell'ordinamento universitario la figura intermedia dell'aggregato, come elemento nuovo, interno.

Trovo ragionevole il criterio fissato per la individuazione dei gruppi di materie affini, il quale problema, ha formato oggetto di molte discussioni al Senato: per la determinazione dell'affinità, in fondo, si richiede sia la proposta della Facoltà, sia l'intervento del Consiglio superiore, sia il decreto del Ministro. È una decisione molto importante e giustamente il Ministro non ha voluto che fosse rimessa esclusivamente alla sua responsabilità.

Un po' macchinoso, viceversa, è il criterio di formazione della commissione giudicatrice. Neanche io sono molto convinto della disposizione secondo la quale, qualora sia richiesta da più Facoltà l'apertura del concorso ad un posto di professore aggregato, gli esaminatori diventano sette (invece dei normali cinque). Comunque, si tratta di dettagli di poco momento che non dovrebbero indurci a rinviare al Senato il provvedimento.

È bene che i concorsi di professore aggregato siano veri e propri concorsi nazionali, ferma restando la possibilità di scelta, da parte dell'Università, anche fra gli idonei. Devo però dire che alla figura dell'idoneo io non sono del tutto favorevole, perché esiste già una serie di motivi che ci hanno fatto sopprimere la figura dell'idoneo dai concorsi della scuola media.

Per concludere, raccomanderei ai colleghi della Commissione che, quando passeremo all'esame degli articoli, tengano presente e raffrontino costantemente il testo originario presentato dal Governo e il testo che abbiamo sott'occhio, per comprendere la portata della

elaborazione già compiuta dal Senato, che è pervenuto (bisogna riconoscerlo) a risultati ottimi. Pertanto, se vogliamo condurre bene il lavoro, sarà opportuno ridurre al minimo possibile gli emendamenti.

Io ritengo che la posizione del professore aggregato, comunque la si definisca oggi, è suscettibile di adattamenti futuri secondo lo sviluppo dell'intero ordinamento universitario, e che quindi basti dare a questa figura quella inquadratura che è necessaria a determinarne i caratteri essenziali, senza pregiudicare la elasticità in vista del suo inserimento nel quadro più ampio della riforma dell'Università.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MAGRI, Relatore. La discussione generale mi pare abbia dimostrato, per quanto concerne l'impostazione del provvedimento e il riconoscimento della sua utilità, quasi l'unanimità dei gruppi.

Alcune osservazioni di carattere pregiudiziale abbiamo ascoltato soltanto da parte dell'onorevole Valitutti, al quale ha fatto qualche riserva sulla chiarezza della delineazione di questo nuovo tipo di insegnante nell'Università.

Gli onorevoli Berlinguer, Codignola e Franceschini hanno invece riconosciuto l'importanza e l'utilità di questa nuova istituzione.

Le osservazioni che sono state fatte — per la verità non molto numerose — si fermano quindi piuttosto su alcuni particolari e vorrei dire che dovrebbero essere oggetto — e probabilmente lo saranno — di discussione allorché passeremo all'esame dei singoli articoli.

I rilievi dell'onorevole Valitutti non mi sembrano giustificati: e ciò dico dopo aver studiato i progetti di legge che furono presentati al Senato, dopo aver letto i documenti della discussione molto ampia che al Senato si svolse, in Commissione in sede referente e in Assemblea, e dopo aver considerato, alla luce di queste discussioni, l'articolo 2 così come è stato approvato dal Senato.

L'articolo 2 del disegno di legge, così come è giunto a noi, mi pare infatti che chiarisca molto bene — e nella lettera *b*) con dettagli assai precisi — la duplice funzione che vuole essere assegnata nell'Università ai professori aggregati; funzione (come si diceva nella relazione presentativa che accompagnava il disegno di legge e come è affermato nel primo

comma dell'articolo 2) che è ad un tempo didattica e scientifica.

L'onorevole Valitutti critica anche il fatto che il professore aggregato non sia nominato per una determinata disciplina, ma per un gruppo di discipline affini. Io direi che questa è l'originalità della impostazione della figura del professore aggregato. Intanto, per quanto concerne la sua posizione nell'Università, il fatto che il professore aggregato non sia destinato ad una determinata cattedra, ma piuttosto, alla Facoltà per l'insegnamento e la ricerca in un gruppo di discipline affini, mi pare che contribuisca a dare a questa figura un rilievo notevole e a metterla in una posizione ben distinta dalla posizione degli assistenti. Qualora infatti il professore aggregato fosse nominato per una determinata cattedra, in un certo senso si troverebbe in una condizione di dipendenza personale da un professore di ruolo. Viceversa il professore aggregato è nominato per una Facoltà e destinato ad un gruppo di discipline affini.

Il che, peraltro, non mi pare che giustifichi l'osservazione dell'onorevole Valitutti che questo professore finisca per essere un generico, perché la legge prevede che tra le discipline affini, una debba essere indicata che costituisca il centro di polarizzazione della ricerca e della competenza dell'aggregato.

Si tratta perciò di un orientamento ben preciso. Del resto, a questa osservazione dell'onorevole Valitutti ha risposto l'onorevole Berlinguer nel suo intervento, sottolineando come oggi la ricerca scientifica esiga il lavoro di *équipe* e come il concetto di interdisciplinarietà si sia sempre più sviluppato e affermato nello studio e nella ricerca universitaria.

Un'altra osservazione mossa dall'onorevole Valitutti concerne il rapporto fra professore aggregato e professore incaricato. Su questo punto si è soffermato pure, ed a lungo, l'onorevole Codignola. L'onorevole Valitutti ritiene che il ruolo dei professori aggregati, così come è configurato dal disegno di legge, viene quasi ad essere una specie di rifugio per quei professori incaricati che abbiano fallito nella ricerca scientifica e nelle loro aspirazioni ad una cattedra di ruolo.

L'obiezione non tiene conto del fatto che il nuovo professore viene nominato per un gruppo di discipline, il che lo differenzia notevolmente dal professore incaricato. Esistono poi le garanzie, date dalla legge, in materia di concorsi, le quali mi sembrano suffi-

cienti ad escludere qualsiasi interpretazione del genere di quella data dall'onorevole Valitutti.

L'onorevole Codignola ritiene che l'istituzione del professore aggregato debba progressivamente eliminare la figura del professore incaricato dall'Università. Ma, ripeto, si tratta di cose ben distinte. Il professore aggregato viene a costituire un nuovo ruolo, con una sua posizione autonoma e con una sua specifica giustificazione e non può dunque, sostituire il professore incaricato. Noi possiamo formulare il voto che il numero dei professori incaricati abbia a diminuire e possa essere sostituito, sempre più largamente, da quello dei professori di ruolo. È vero che il disegno di legge prevede che il professore aggregato, in qualche caso, abbia il conferimento di un incarico: ma questa è funzione che gli viene affidata, vorrei dire, indipendentemente dal fatto che sia, appunto, professore aggregato.

Un'osservazione è stata fatta, dall'onorevole Valitutti e dall'onorevole Codignola, in merito al limite di età, stabilito in 65 anni. Tale argomento potrà essere ripreso in sede di discussione degli articoli. Debbo però preliminarmente dire che questo limite, come risulta dalle discussioni svoltesi in Senato, è stato posto proprio onde evitare che il professore aggregato si adagi troppo nella sua situazione, facendo pendere all'Università preziose energie: si è voluta, cioè, mantenere una spinta, uno stimolo che induca i professori aggregati a proseguire nei loro studi, e a mirare, alla fine, ad una cattedra universitaria.

Un altro argomento su cui si sono soffermati gli intervenuti è quello relativo all'elencazione dei possibili concorrenti. Ci si è chiesto il perché di tale elencazione, così dettagliata, quando poi la lettera *g* dell'articolo 5 ammette a concorrere anche coloro che non abbiano alcun titolo. Io credo che l'elencazione abbia un suo valore, un suo valore morale: Vuole essere quasi una sollecitazione diretta verso le categorie indicate a porsi come prospettiva la conquista del posto di professore aggregato.

L'onorevole Codignola — ed a lui mi pare abbia fatto eco l'onorevole Franceschini — pensa che per quanto concerne i ternati (l'onorevole Codignola parlava anche dei liberi docenti) debba essere predisposto un tipo di concorso diverso che per le altre categorie.

Non vedo la necessità di tale differenziazione di tipi di concorso.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1966

FRANCESCHINI. Io non ho parlato di concorsi. Ho detto che al ternato deve essere offerta la nomina di aggregato.

MAGRI, *Relatore*. È argomento molto delicato, sul quale si potrà tornare in sede di approvazione degli articoli. In ogni caso, mi pare che si correrebbe il rischio di sottolineare quel che noi vogliamo sia escluso che il professore aggregato, cioè, possa venir considerato — come si è detto celiando — un professore di serie « B ».

Critiche sono state anche rivolte all'istituto della idoneità. Occorre, peraltro, tener presente che la legge prevede un vincitore, non una terna. Qualora così non fosse capirei la proposta di esclusione della idoneità: ma dal momento che vi sarà l'indicazione di un solo vincitore per ciascun posto, credo che sia opportuno concedere un minimo di latitudine al risultato del concorso, ed ammettere la possibilità che, senza bisogno di bandire un ulteriore concorso, entro limiti di tempo stabiliti, altre Facoltà possano avvalersi di elementi riconosciuti dalla Commissione idonei a ricoprire quel posto.

L'onorevole Berlinguer si è soffermato, oltre che sugli argomenti cui ho accennato, sul punto del provvedimento che prevede la possibilità, per la Facoltà, di modificare la destinazione originaria del professore aggregato. L'onorevole Berlinguer afferma che questa modifica si potrebbe fare, ma previo consenso (e non con il concorso, come detto nel disegno di legge) dell'interessato.

Se si dovesse ammettere tale consenso, si verrebbe a dare al professore aggregato una specie di diritto di veto. Quindi, anche in situazioni che potrebbero essere particolarmente delicate, o giudicate tali dall'unanimità delle Facoltà, l'aggregato potrebbe, con la sua opposizione, bloccare l'iniziativa delle Facoltà stesse.

L'onorevole Berlinguer ha anche accennato al rapporto di rappresentanza dei professori aggregati nei Consigli di facoltà, ed ha collegato le sue osservazioni ad un discorso di fondo, che scaturisce dalla distinzione che egli vede tra funzioni scientifiche e potere accademico. Debbo dire che questa distinzione, per lo meno, non mi persuade completamente. Le conclusioni, poi, che egli ne trae sono tali da accentuare questa mia perplessità. Egli dice: dal momento che il potere accademico è distinto dalla funzione scientifica, come rettore dell'Università potrebbe venire eletto un incaricato o addirittura un assi-

stente, perché potrebbe darsi che costui avesse delle capacità amministrative superiori a quelle dei professori di ruolo.

Ma bisognerebbe ammettere, appunto, che tutti i professori di ruolo di una Università siano privi di ogni disposizione direttiva, al punto da dover ricorrere ad un professore incaricato o addirittura ad un assistente. L'ipotesi appare alquanto paradossale.

Infine, l'onorevole Codignola si è soffermato sulla facoltà che viene conferita al Ministro di assegnare i posti di professore di ruolo, secondo le richieste che vengono avanzate dalle varie Università e secondo la formazione di gruppi di discipline affini sentito il parere del Consiglio superiore.

L'onorevole Codignola vorrebbe che si creassero dei parametri più precisi per l'assegnazione di detti posti.

L'articolo 4 dice che l'assegnazione avviene in rapporto alle esigenze scientifiche e didattiche. Quindi due parametri sono indicati, ma naturalmente sono indicati in maniera generica, perché a me pare che riuscirebbe estremamente difficile dare delle indicazioni molto rigide e precise che creerebbero, nella realtà, situazioni di difficoltà e di disagio.

Infine, l'onorevole Codignola e anche l'onorevole Franceschini hanno avanzato riserve circa il numero dei commissari, variabile a seconda che il concorso sia bandito per un solo posto o per più posti (mai, comunque, più di tre). Ho motivo di credere, sulla base della discussione svoltasi in proposito al Senato, che ciò deriva proprio dalla funzionalità della commissione e anche dalla possibilità di concedere, quando siano più Facoltà impegnate in questo concorso, una rappresentanza più adeguata ai vari interessi. E ciò tanto più è valido in quanto proprio l'onorevole Codignola propone che nel concorso sia rappresentata la Facoltà che chiede il concorso.

Ora, è chiaro che in questo caso, se sono tre Facoltà a chiedere il concorso, diventa estremamente difficile dare una rappresentanza a tutte e tre le Facoltà con una commissione limitata semplicemente a cinque membri, soprattutto ove si tenga conto che uno dei commissari deve essere un professore aggregato, e, dei rimanenti, una metà viene designata per sorteggio.

L'onorevole Berlinguer ha anche detto che la creazione del nuovo ruolo non deve sostituirsi a quella che è la necessità di accrescimento degli altri ruoli esistenti. A me sem-

bra che questa preoccupazione non vi sia. Il disegno di legge sul piano di sviluppo quinquennale della scuola, che si trova al Senato, prevede un notevole ulteriore incremento degli altri ruoli esistenti: quello dei professori di ruolo e quello degli assistenti universitari. Se non erro, per quanto riguarda gli assistenti universitari, già si prevede un incremento di 7 mila posti e, per quanto concerne i professori di ruolo, un incremento di mille posti.

Mi pare, in conclusione, che siano solo osservazioni di dettaglio quelle che ho potuto cogliere negli interventi degli altri colleghi. Per quanto riguarda l'impostazione di fondo, ritengo che ci sia una convergenza tale che mi fa formulare l'auspicio che questo disegno di legge — che è molto atteso — possa essere approvato al più presto così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione.*

Anche io voglio ringraziare la Commissione per l'orientamento sostanzialmente favorevole espresso nei confronti del disegno di legge; orientamento che riproduce, come è stato ricordato, quello del Senato. Infatti, a conclusione della discussione in Assemblea, i pareri furono tutti favorevoli, anche se, per ragioni più politiche che tecniche, il gruppo comunista ha espresso delle riserve.

Questo è il segno che il disegno di legge risponde ad una esigenza largamente riconosciuta, cosicché nella sua formulazione ha finito per incontrare il consenso di tutti i gruppi.

Io non farò una replica, anche perché l'argomento è stato trattato, svolto e sviluppato sotto ogni aspetto. Dirò solamente che l'esigenza dell'istituzione di questo ruolo dei professori aggregati è stata avvertita da molto tempo. In proposito ricordo l'iniziativa di legge degli onorevoli Rossi e Rivera, del 1951, per l'istituzione di un ruolo speciale transitorio dei professori universitari; l'iniziativa del senatore Samek Lodovici per un ruolo dei professori incaricati stabili; l'iniziativa del gruppo comunista della passata legislatura per l'istituzione dei professori aggregati; infine, la nuova iniziativa comunista in questa legislatura e il disegno di legge governativo che è di due anni fa.

Il Ministro della pubblica istruzione si pose il problema, che lo stesso onorevole Franceschini ha toccato stamattina, se fosse legittimo, giusto e produttivo presentare un disegno di legge sull'istituzione dei professori aggregati indipendentemente dal disegno di legge

generale di riforma dell'Università. E analogamente si pose anche per un altro tema universitario: quello dell'istituzione dell'assegno di studio.

Nei primi mesi del 1963, il Ministro della pubblica istruzione interpellò la Commissione d'indagine (che era già costituita e funzionante) e chiese che si pronunciasse su questi due argomenti. Per la verità l'interpellò anche su un altro argomento: il pieno impiego dei professori universitari.

La Commissione d'indagine disse che riteneva su due di questi argomenti — l'istituzione dei professori aggregati e l'assegno di studio — che si potesse senz'altro legiferare anche subito, indipendentemente dalla relazione della Commissione stessa e indipendentemente dal disegno di legge più generale.

Infatti, il disegno di legge sull'assegno di studio fu presentato ai primi del 1963 e approvato nel febbraio dello stesso anno. Il disegno di legge sui professori aggregati fu elaborato dal Ministero della pubblica istruzione, ma per la chiusura anticipata delle Camere non poté essere presentato. Così è stato presentato all'inizio della nuova legislatura.

Questo tema, dunque, fu già allora affrontato e risolto positivamente. E per la verità, anche prescindendo dal parere della Commissione d'indagine ed esaminando la situazione obiettiva come si presenta, credo che la risposta possa continuare ad essere affermativa, come ha già detto l'onorevole Franceschini. L'istituzione di questo ruolo può procedere anche per conto suo, benché ovviamente non disarticolata dal quadro generale della riforma della scuola e della Università. La configurazione del professore aggregato può inserirsi anche nell'ordine attualmente esistente.

Come è stato osservato, l'entrata in vigore di una modifica generale, quando essa sarà realizzata in tutte le sue forme, potrà suggerire eventualmente qualche adeguamento. Ma già da ora si sente l'urgenza dell'istituzione di questo ruolo e quindi appare opportuno non ritardare ulteriormente l'approvazione del disegno di legge. A tal fine, il disegno di legge ha un suo finanziamento autonomo che è distinto dal finanziamento generale del piano della scuola e dalle altre misure conseguenti e può perseguire un suo cammino indipendente.

D'altra parte non c'è nessuna altra via di scelta. Si poteva, come ho già detto altre volte, chiedere alla Camera una delega per rea-

lizzare in una sola volta tutti i provvedimenti di riforma, ma non ho mai ritenuto che il Parlamento potesse concedere deleghe in questa materia. Allora non rimane che procedere con singoli provvedimenti, che possono essere presentati e approvati anche in tempi diversi, in quanto il pericolo della disorganicità viene scongiurato dalla esistenza della generale relazione della commissione di indagine e delle linee direttive per la riforma della scuola.

Per molteplici ragioni ritengo, quindi, che questo disegno di legge possa proseguire autonomamente il suo cammino. Ci troviamo di fronte ad alcune scadenze, in quanto il disegno di legge è stato presentato due anni fa, è stato già approvato dal Senato e prevede che l'istituzione di questo ruolo possa avere effetto dal 1965. Possono quindi essere banditi i concorsi anche durante quest'estate e possono essere assegnati i posti alle Università.

Mi auguro che il disegno di legge possa essere approvato rapidamente, rendendomi interprete delle esigenze obiettive della vita delle Università e delle varie componenti del mondo accademico, che hanno da gran tempo auspicato la creazione del ruolo dei professori aggregati e attendono che esso sia realizzato effettivamente.

È stata avanzata la preoccupazione che l'istituzione di questo ruolo possa rallentare il processo di allargamento del numero dei professori universitari e degli assistenti. Desidero dare in proposito una risposta tranquillizzante: non esiste alcuna alternativa tra i due fenomeni. Continua, anzi viene accelerata, la politica della creazione di nuovi posti per professori universitari di ruolo e per assistenti, e contemporaneamente si provvede alla creazione del ruolo dei professori aggregati. Si tratta di due esigenze distinte che non si contrappongono fra di loro.

In parte, la creazione del ruolo dei professori aggregati viene incontro anche alla preoccupazione di ridurre gli incarichi. Sotto questo aspetto le osservazioni dell'onorevole Codignola hanno un fondamento: non c'è dubbio che l'introduzione del ruolo dei professori aggregati porterà di fatto alla riduzione del numero dei professori incaricati, circa i quali si danno cifre e informazioni molte volte inesatte. Si deve innanzitutto distinguere tra incaricati esterni e incaricati interni. Gli incaricati esterni non appartengono in alcun modo al mondo universitario, nel senso che non sono nei ruoli e non sono assistenti.

Il maggior numero di incarichi tuttavia sono interni, nel senso che vengono conferiti a personale che appartiene già ai ruoli universitari.

Inoltre nell'ampio settore degli incaricati esterni occorre distinguere due categorie. È invalsa negli ultimi anni la consuetudine, in parte comprensibile, di largheggiare un po' negli incarichi per trattenerne i giovani laureati che si ritengono particolarmente capaci. A questa forma comprensibile, ma anomala, di intervento si può ovviare con l'istituzione di borse di studio per i giovani laureati. E in un disegno di legge, che è stato sollecitato dal personale universitario e che già è stato redatto dal Ministero, si affronta anche il tema dell'incremento delle borse di studio per i giovani laureati. In questo modo sarà possibile trattenerne i giovani e meritevoli laureati nelle Università, senza ricorrere al metodo anomalo e marginale di un conferimento di incarichi. Circa il numero degli incarichi interni, esso sarà ridotto dal numero dei posti di ruolo: anche il professore aggregato potrà avere l'incarico, ma in aggiunta al suo lavoro permanente.

Di fatto quindi potrà esserci una riduzione del numero degli incarichi, anche se la figura del professore aggregato non è di principio sostitutiva del professore incaricato.

Sono state formulate altre osservazioni, sulle quali tuttavia ritengo che sarebbe opportuno soffermarsi in sede di esame dei singoli articoli. Allora sarà possibile arrivare ad un dibattito più persuasivo che ci permetterà di approfondire sufficientemente i diversi problemi.

Questa è la sede, mi pare, per delineare i caratteri generali del provvedimento, come io ho cercato ora di fare.

Vi è però un argomento che potrebbe anche trovare la sede appropriata della sua discussione a proposito dell'articolo 2, ma che ha evidentemente portata ed interesse di carattere generale: ed è il problema delle funzioni del professore aggregato. Ebbene, vedo che su questo punto non sono emerse qui le disparità di vedute, anche vivaci, manifestatesi nel corso della discussione al Senato. Il Governo ha sempre sostenuto il seguente punto di vista: la istituzione del ruolo di professore aggregato risponde, innanzi tutto, ad esigenze oggettive della organizzazione e della struttura delle nostre Università; risponde poi ad esigenze soggettive di persone che vivono nelle Università stesse. Mi riferisco, in que-

st'ultimo caso, particolarmente al personale assistente ed a quello incaricato.

Le esigenze oggettive che sollecitano la istituzione del ruolo di cui trattasi possono avere riferimenti con la organizzazione della ricerca o con quella dell'insegnamento, o con entrambe.

Se gli onorevoli colleghi, come penso, seguono la vita delle nostre Università e hanno dimestichezza con lo sviluppo in atto, si saranno certamente accorti come già nella ricerca si sia manifestato un tipo di organizzazione che è ben diverso da quello tradizionale. Lo stesso istituto scientifico, peraltro non contemplato ancora nel nostro ordinamento universitario ed esistente soltanto di fatto (è previsto, comunque, nel disegno di legge di modifica n. 2314), in molti casi si è ampliato in modo tale da avere in sé una complessità di funzioni e di reparti di ricerca, che non possono essere attuati col semplice sistema gerarchico del direttore dell'istituto e dell'assistente.

Inoltre, sarà stato rilevato come molti istituti scientifici si siano ampliati fino a costituire, in realtà, già un dipartimento. In alcune Università, specialmente per alcune Facoltà, già esiste di fatto un dipartimento. Esiste, cioè, un istituto il quale unisce, poniamo per la chimica, gli istituti propri di ciascuna delle varie discipline relative all'insegnamento della chimica. Così per la fisica e per la biologia. Vive di fatto, ripeto, un istituto di ricerca che trascende non soltanto i vecchi istituti di ricerca, ma anche i nuovi. E' ovvio che in tale sistema occorre introdurre una figura nuova, che non sia quella del professore universitario tradizionale, direttore di istituto, o quella del semplice assistente o ricercatore. Ne occorre una altra, che eserciti una funzione di coordinamento unitario tra le diverse branche sviluppatesi all'interno dell'organizzazione di cui trattasi. Ebbene, il professore aggregato, nel campo della ricerca, può utilmente esercitare queste funzioni.

Nel campo dell'insegnamento e della vita universitaria, altre esigenze si sono poi manifestate. A fianco delle cattedre e dei corsi di laurea, esistono oggi insegnamenti per specializzazioni, scuole di perfezionamento, corsi di diploma; esistono corsi istituzionali o monografici di discipline ufficiali, corsi sdoppiati di fatto e non ancora di principio per insegnamenti fondamentali, che possono essere utilmente affidati ad un tipo di profes-

sore, che certo non può essere un assistente, dal momento che è chiamato ad un insegnamento ufficiale. In alcuni casi di insegnamenti biennali o triennali affidati ad un solo professore, si è riscontrata l'utilità di affidare il primo anno a docente diverso da quello che svolgerà i corsi successivi; docente che si dedichi alla preparazione propedeutica. Tale sdoppiamento avviene già di fatto nelle nostre Università, in forma più o meno anomala. Alle vive esigenze esistenti, si fa, insomma, fronte con espedienti un po' improvvisati e non completamente consentiti dalla legge. Ecco che ora tutti questi problemi vengono risolti con la creazione di un apposito ruolo di professori.

Nella legge sono poi indicate altre utilizzazioni sussidiarie, sulle quali è inutile, per ora, che mi soffermi.

Esiste dunque già nei nostri atenei la esigenza di un tipo di docente nuovo, che assolva alle nuove funzioni sviluppatesi: accettato questo punto il voto segue logicamente.

Nella Commissione del Senato si è discusso molto. In essa ci sono molti professori universitari, altri se ne erano aggiunti per l'occasione, interessati all'argomento. C'era chi voleva che il professore aggregato servisse soprattutto per la ricerca, per reparti di dipartimenti o di cliniche o per istituti scientifici, per dare stabilità a determinati tipi di ricercatori e per offrire loro uno sviluppo di carriera, così che potessero dedicarsi alla ricerca scientifica con maggiore tranquillità. C'era chi, invece — e si trattava soprattutto di professori di materie umanistiche — sentendo di più l'esigenza dell'insegnamento, secondo la nuova realtà, voleva che il professore aggregato servisse esclusivamente a questo.

La discussione manifestò invece la opportunità di una certa elasticità; la opportunità, soprattutto, che entrambe queste esigenze fossero soddisfatte, ed insieme. Si è riconosciuto, cioè, che il professore aggregato che sia adibito a compiti scientifici non è detto che debba soltanto dedicarsi alla ricerca e non possa, contemporaneamente, assolvere ad incarichi didattici, e viceversa. La formulazione che è stata perciò trovata, essendo più elastica e comprensiva, è anche più rispettosa della unità profonda, esistente tra ricerca ed insegnamento.

Ciò risponde, come ho detto, sia alle esigenze oggettive della vita universitaria, e sia a quelle di carattere soggettivo, relative alla

situazione di coloro che operano nell'Università (particolarmente incaricati ed assistenti). La creazione del nuovo ruolo è nata sotto il segno della soddisfazione di entrambi questi ordini di esigenze, quelle oggettive e quelle soggettive.

La Camera negli anni scorsi — non ero io Ministro della pubblica istruzione — è intervenuta con una legislazione sugli assistenti, garantendo la stabilità dell'assistente di ruolo, che rimane nel ruolo fino ai 65 anni. E questo si è voluto fare senza dubbio per venire incontro ad un'esigenza soggettiva determinata dall'instabilità del personale assistente, dalla precarietà della sua condizione giuridica. Ma non vi è dubbio che questa misura, di per sé buona, ha creato anche degli inconvenienti nelle nostre Università, perché l'assistente, il quale si trova nell'impossibilità (molte volte si tratta di ragioni indipendenti dalla sua volontà) di vincere tempestivamente una cattedra, deve rimanere per altri venti, venticinque anni nell'istituto, senza possibilità di avanzamento, senza uno sbocco, e finisce per diventare, come l'esperienza dimostra, un peso morto nell'istituto universitario e nella Facoltà. Giacché, perduta la carica, lo slancio, la speranza di poter conseguire il traguardo massimo della cattedra universitaria, essi perdono, in fondo, ogni vera passione per quello che compiono.

Certamente è giusto incrementare le possibilità di collocamento degli assistenti aumentando il numero dei professori di ruolo; ma sembra anche opportuno creare una possibilità alternativa di proseguimento nella carriera, e di miglioramento di essa: e a ciò, appunto, si può provvedere con la istituzione del ruolo dei professori aggregati a cui l'assistente può aspirare, anche se per circostanze varie non ha potuto conseguire la posizione del professore di ruolo. Egli può puntare al progresso della carriera, al miglioramento della sua posizione, al miglioramento delle sue condizioni didattiche e di ricerca, conseguendo il posto di professore aggregato.

Quindi il mantenere viva questa tensione e questa possibilità di miglioramento soddisfa, soggettivamente, l'assistente, ma è utile anche alla vita universitaria: persone che diversamente si sentirebbero ai margini della vita universitaria sono conservate, invece, nel circolo produttivo della ricerca e dell'insegnamento.

E analoga considerazione si può fare anche per quanto concerne gli incaricati, molti

dei quali, anch'essi per ragioni indipendenti dalla loro volontà (perché le cattedre non sono state mai messe a concorso, perché non esistono le cattedre in questa o in quella Università, perché il loro professore, quello con cui avevano iniziato la loro carriera, è morto oppure è stato trasferito, ovvero li ha abbandonati), si trovano nell'impossibilità di concludere la propria carriera con il conseguimento di una cattedra e quindi si sentono frustrati. Ebbene, l'istituzione del ruolo del professore aggregato crea anche per essi un impegno ulteriore, una possibilità di soddisfazione e di sistemazione, ed elimina la precarietà della loro condizione giuridica ed economica.

Sono quindi, ripeto, molteplici considerazioni di ordine obiettivo e di ordine soggettivo che consigliano la istituzione del ruolo dei professori aggregati, con beneficio, credo, delle strutture universitarie e delle condizioni soggettive delle categorie che operano nell'Università, beneficio quest'ultimo che poi ritorna anch'esso a vantaggio oggettivo della vita dell'Università.

Questa è la funzione del ruolo dei professori aggregati, e da questo derivano tutte le singole disposizioni del provvedimento, che, in questo momento, non credo sia utile e pertinente esaminare. Esse saranno illustrate puntualmente in sede di discussione degli articoli: in quella sede potranno essere esaminate da tutti i punti di vista, e ne potranno essere lumeggiati tutti gli aspetti. E si vedrà, allora, che molto probabilmente le norme che il Senato ha finito per approvare sono quelle più opportune. I temi qui affiorati sono stati approfonditi anche nella discussione al Senato, che ha adottato le sue deliberazioni a ragion veduta. Con questo non voglio dire, naturalmente, che il testo sia intoccabile, ma voglio dire che non possono essere opinioni espresse senza una valutazione dialettica di tutti i punti di vista.

PRESIDENTE. Passeremo all'esame degli articoli in altra seduta. Rinvio pertanto il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO
